

# *Consiglio regionale della Toscana*

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'11 FEBBRAIO 2015.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Giuseppe Benedetti.

Deliberazione 11 febbraio 2015, n.10:

Piano ambientale ed energetico regionale (PAER).

## Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e, in particolare, l'articolo 3 che prevede che il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell'ambiente, individua finalità e obiettivi generali, sia di natura settoriale che intersettoriale, e detta indirizzi al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali nelle materie relative all'ambiente e all'energia;

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale) e, in particolare, l'articolo 17, commi 2 e 3, che definisce la disciplina transitoria, prevedendo che i procedimenti di elaborazione degli strumenti di programmazione, avviati prima dell'entrata in vigore della stessa l.r. 44/2013, si concludono secondo le norme vigenti al momento del loro avvio;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) che all'articolo 32, comma 1, lettera l), prevede l'abrogazione della l.r. 44/2013 e all'articolo 29, comma 2, prevede che i procedimenti di elaborazione di piani e programmi, già avviati alla data della sua entrata in vigore, si concludono secondo le norme vigenti al momento del loro avvio;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore) che ha modificato, tra le altre, la l.r. 14/2007;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2011 n. 24/R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale" e dell'articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza");

Considerata la decisione della Giunta regionale 27 giugno 2011, n. 2 (Modello analitico per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);

Vista la legge regionale 19 ottobre 2011, n. 52 (Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65);

Considerato che con la l.r. 52/2011 si è provveduto a modificare, oltre che la sopracitata l.r. 14/2007, le leggi di settore in materia di energia ed aree protette, individuando il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) come strumento di programmazione al cui interno confluiscono i contenuti del piano regionale di azione ambientale (PRAA), del piano di indirizzo energetico regionale (PIER) di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e i contenuti della programmazione in materia di biodiversità e aree protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) e alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio);

Considerato che l'articolo 3, comma 3, della l.r. 14/2007, prevede che le politiche regionali di settore in materia di qualità dell'aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica, nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica sono definite, rispettivamente, dal piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) e dal piano regionale di gestione dei rifiuti (PRB) di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Visto che i due sopracitati piani, PRQA e PRB, in quanto piani di settore, sono considerati atti di governo del territorio qualora producano effetti territoriali o comportino variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica e, pertanto, risultano entrambi sottoposti, diversamente dal PAER, all'iter previsto dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Preso atto che dalle materie disciplinate dal PAER restano escluse le politiche in materia di qualità dell'aria ambiente, di rifiuti e di bonifiche;

Considerati gli indirizzi di legislatura espressi nell'ambito delle politiche in materia ambientale dal programma regionale di sviluppo (PRS) 2011 – 2015, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 29 giugno 2011 n. 49;

Considerato che l'entrata in vigore del PAER consentirà alla Regione Toscana di dotarsi di uno strumento aggiornato per affrontare la nuova programmazione nazionale e la nuova programmazione comunitaria per il ciclo 2014 – 2020, consentendo di definire, attraverso uno strumento unitario, le politiche regionali in materia di ambiente ed energia;

Vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;

Vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, che fissa al 2020 gli obiettivi relativamente allo sviluppo di fonti rinnovabili, all'efficienza energetica ed alla riduzione dei consumi;

Considerato che il PAER fa propria la strategia comunitaria al fine di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e contrastare i cambiamenti climatici attraverso la diffusione della green economy;

Visto che, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea in materia di energie rinnovabili, è stato approvato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) a cui è seguito il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012 (Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome, c.d. *burden sharing*) ;

Visto che il d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010 prevede, al punto 17.2, che “le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di *burden sharing* fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la Regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole”;

Preso atto che le sopracitate linee guida nazionali del d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, di cui all'allegato 3, paragrafo 17, riportano l'obiettivo di tale strumento, volto non già a rallentare il procedimento di autorizzazione unica, bensì ad offrire ai potenziali produttori un quadro di riferimento certo e chiaro per orientare le scelte localizzative degli impianti di produzione e specificano che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve dunque configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei suddetti impianti, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;

Considerato che i mutamenti del clima producono la necessità di politiche di adattamento ai cambiamenti climatici con prospettive d'investimento e di programmazione pluriennale;

Considerato che il PAER indica quattro macro aree di intervento necessarie per adattarsi ai cambiamenti climatici in atto e per ridurre il rischio sismico, relative alla difesa del suolo, alla risorsa idrica, alla difesa della costa ed alle azioni di tutela della biodiversità;

Preso atto dell'informativa preliminare del PAER approvata dalla Giunta regionale con decisione n. 5 del 7 luglio 2011, discussa in Consiglio regionale nella seduta del 14 settembre 2011, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale nella medesima seduta ha formulato specifici indirizzi di cui tener conto nell'elaborazione del piano, approvando gli ordini del giorno n. 110 e n. 112;

Vista la mozione del Consiglio regionale 18 aprile 2012, n. 362 (In merito alla necessità di recepimento nel piano ambientale ed energetico regionale “PAER” della normativa sulla riduzione dei consumi energetici nel settore dell'edilizia e di una sua effettiva applicazione);

Visto altresì l'ordine del giorno del Consiglio regionale 19 novembre 2013, n. 215, con il quale impegna la Giunta regionale a valutare, nell'ambito dell'aggiornamento delle pianificazioni di settore, del PAER e del piano regionale delle attività estrattive (PRAER), l'inserimento di disposizioni tese a pianificare le attività di ricerca e di estrazione di risorse del sottosuolo, nell'ottica di una sempre maggiore tutela ambientale;

Dato atto che gli atti di indirizzo sopracitati sono stati sostanzialmente recepiti nell'elaborazione del PAER;

Dato atto che la proposta di piano, unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica, è stata oggetto della consultazione pubblica prevista dall'articolo 25 della l.r. 10/2010, avviata a seguito della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana 24 ottobre 2012, n. 43, Parte seconda, e conclusasi nel termine di sessanta giorni previsti dalla l.r. 10/2010;

Preso atto che la Giunta regionale ha predisposto la proposta finale di piano in conformità alle disposizioni contenute nella l.r. 10/2010;

Preso atto del parere motivato del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), autorità competente per la valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 10/2010 sul rapporto ambientale nell'ambito del procedimento VAS di competenza regionale, espresso in data 11 giugno 2013 e pervenuto alla Giunta regionale con nota prot. AOOGR/159721/F.050.020 del 14 giugno 2013 (allegato E);

Dato atto che le risorse coinvolte sono coerenti con gli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015 – 2017, approvato con la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87;

Visti in particolare gli esiti dei tavoli di concertazione istituzionale e generale sulla proposta di piano svolti in data 17 dicembre 2013;

Dato atto che la proposta finale di piano ha tenuto conto delle osservazioni presentate in fase di consultazione pubblica prevista dall'articolo 25 della l.r. 10/2010, osservazioni che sono state per la maggior parte recepite come specificato nella dichiarazione di sintesi e relativi allegati;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 27 (Piano Ambientale ed Energetico Regionale "PAER") e i seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato A "Proposta finale di PAER" articolato in:
  - a.1. Disciplinare di piano e relativi allegati;
  - a.2. Quadro conoscitivo;
  - a.3. Sezione valutativa.
- Allegato B "Rapporto ambientale", Allegato C "Sintesi non tecnica", Allegato D "Dichiarazione di sintesi", di cui agli articoli 24 e seguenti della l.r. 10/2010;

Considerato che l'attuazione del suddetto piano avviene mediante deliberazioni della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, della l.r. 14/2007;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 2, della l.r. 14/2007, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un documento di valutazione e monitoraggio, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione del piano;

Visto il parere obbligatorio favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 27 febbraio 2014;

Visto il parere obbligatorio favorevole espresso dalla Commissione di controllo nella seduta del 6 febbraio 2014;

#### DELIBERA

1. di approvare quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
  - Allegato A "Piano ambientale ed energetico regionale" articolato nei seguenti documenti:
    - a.1. Disciplinare di piano e relativi allegati;
    - a.2. Quadro conoscitivo;
    - a.3. Sezione valutativa.
  - Allegato B "Rapporto ambientale", Allegato C "Sintesi non tecnica", Allegato D "Dichiarazione di sintesi", di cui agli articoli 24 e seguenti della l.r. 10/2010;
2. di prendere atto che il complesso delle risorse attivabili per l'attuazione delle politiche per il PAER per l'anno 2015 ammonta a 189.293.532,54 euro, meglio specificate nel quadro di riferimento finanziario pluriennale di cui al capitolo 4 "Risorse" del disciplinare di piano;

3. che la Giunta regionale provveda al monitoraggio annuale del PAER come previsto dall'articolo 3 bis, comma 2, della l.r. 14/2007 e come definito nella sezione valutativa del piano, comprensivo anche dell'aggiornamento del quadro conoscitivo e finanziario;

4. che la Giunta regionale provveda all'attuazione del PAER mediante deliberazioni annuali predisposte a livello di ciascun obiettivo specifico.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.*

*Gli allegati A, B, C, D, E, del presente atto sono pubblicati sul sito istituzionale della Giunta regionale e sono accessibili mediante il seguente link: <http://www.regione.toscana.it/-/piano-ambientale-ed-energetico>*

Il Consiglio regionale approva  
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI

Roberto Giuseppe Benedetti

Daniela Lastri

Gian Luca Lazzeri